

\*\*\*\*\*


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 181 del 6 FEB. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva:

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Recesso del rapporto di lavoro per Limiti di Età della Sig.ra Brugaletta Maria – Terapistista della Riabilitazione – dal 01/03/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 6 FEB. 2012, nella propria abitazione di Catania sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza del Sig. Giovanni Spata, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 12 FEB. 2012

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari del Personale, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la dipendente di ruolo di questa Azienda Ospedaliera Sig.ra Brugaletta Maria nata il 06/11/1949 qualifica - Terapista della riabilitazione - con istanza del 27/01/2012 pervenuta in data 27/01/2012 numero di prot. 487, ha chiesto di essere collocata a riposo per Limiti di età con decorrenza dal 01/03/2012

Visto l'art. 39 del Contratto Collettivo di Lavoro del Personale del Comparto Sanità 1994/1997 che, salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, stabilisce i relativi termini per la risoluzione dello stesso, così come di seguito indicato:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre i 10 anni;

In caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà,

Considerato che la dipendente in parola non ha rispettato i termini di preavviso così come il dettato dell'art. 39 del CCNL;

Visto che questa Amministrazione rinuncia, ai sensi del comma 5 del succitato art. 39, ai termini di preavviso;

Vista che la normativa specifica in materia previdenziale, ed in particolare:

- il decreto legislativo 30.12.92 n° 503 - norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23.10.92 n° 421/93;
- la legge 08.08.1995 n° 335 - riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare -
- la legge 449/97 ai commi 6, 7, e 8 dell'art. 59 che delinea il nuovo sistema del pensionamento per anzianità
- la legge 24/12/2007 n. 247 recante norme di attuazione su previdenza, lavoro e competitività;
- l'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122
- l'art. 18 del D.L. 15/07/2011 n. 111, convertito con modificazioni nella L. 06/07/2011;
- l'art. 1 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con modificazioni nella L. 14/09/2011 n. 148
- il D.L. 201/2011 coordinato con la legge di conversione 22 Dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Considerato che la Sig.ra Brugaletta Maria, in virtù della norma di salvaguardia contenuta al comma 3 dell'art. 24 della legge 214/2011, consegue il diritto all'accesso al pensionamento dal 01/03/2012 avendo maturato il requisito di età e di anzianità contributiva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge;

. Ritenuto di dover determinare l'anzianità di servizio della Sig.ra, Brugaletta, poiché la stessa ha inoltrato domanda di pensione e di I.P.S. all'INPDAP di Ragusa;

Visto che la dipendente in parola ha prestato servizio alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera sin dal 20/12/1975;

Accertato quindi che la Sig.ra Brugaletta a tutto il 29/02/2012, ultimo giorno di lavoro, matura una anzianità di servizio utile ai fini del diritto a pensione di anni 36, m. 2, gg. 11 così come descritto nel riepilogo del servizio allegato alla presente delibera

Attesa la necessità di provvedere, a richiesta della dipendente, all'invio delle pratiche necessarie per la liquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità premio di servizio;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione del Personale

Sulla base del presente schema di delibera predisposto dalla Direzione Affari del Personale SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;  
SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

Prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro per limiti di età della dipendente di questa Azienda Sanitaria Sig.ra Brugaletta Maria nata il 06/11/1949, - Terapista della riabilitazione - dal 01/03/2012

Dichiarare vacante dal 01/03/2012 il posto fin qui occupato dalla dipendente Sig.ra Brugaletta Maria;

Provvedere, su richiesta della dipendente, alla trasmissione del mod. 350/P e Mod .PA/04 all'INPDAP di Ragusa per il trattamento di Quiescenza e I.P.S.

